



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 44 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Glauco Stagnaro, Emanuele Bertolin, Martina Mascella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Mendogni, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo Antini n. 3 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione del Dirigente del Settore Indirizzo e Controllo, Servizio Risorse Umane 29/12/2023, n. 3813, avente ad oggetto "*approvazione verbali della commissione di valutazione e formulazione delle graduatorie definitive delle selezioni di progressione tra le aree di cui agli avvisi prot. gen. n. 144923/2023 - n. 144931/2023 - n. 144947/2023*" e relativi allegati;

- della determinazione del Dirigente del Settore Indirizzo e Controllo, Servizio Risorse Umane 30/12/2023, n. 3816, avente ad oggetto "*selezione interna per le progressioni tra le aree riservata al personale di ruolo in servizio presso il comune di -OMISSIS-: procedura valutativa c.d. "ordinaria" (ex art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali del 16/11/2022) e procedura valutativa "in deroga" (ex art. 13, comma 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali del 16/11/2022). assunzione vincitori con relativo impegno di spesa anno 2023 non necessita cig*" e relativi allegati;

- della determinazione del Dirigente del Settore Indirizzo e Controllo, Servizio Risorse Umane 10/1/2024, n. 24, avente ad oggetto "*correzione errori materiali - selezioni di progressione tra le aree di cui agli avvisi prot. gen. n. 144923/2023 - n. 144931/2023 - n. 144947/2023*" e relativi allegati;

- della nota del Segretario/Direttore Generale del Comune di -OMISSIS- 22/1/2024, prot. gen. n. 2024/11774, avente ad oggetto "*riscontro nota prot. gen. n. 2396/2024 del 08/01/2024*";

- della "scheda valutazione" relativa alla posizione della dott.ssa -OMISSIS-;
- dei verbali delle operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice;
- della nota dell'Assessore alle risorse umane e finanziarie ed efficienza amministrativa 19/2/2024, prot. n. 32230;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 giugno 2024:

- dei medesimi atti gravati con il ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Paola Pozzani e udito per parte resistente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l'annullamento, limitatamente alla selezione interna per le progressioni tra le aree indetta ai sensi dell'art. 13, comma 5, del CCNL 16 novembre 2022 riservata al personale di ruolo in servizio presso il Comune di -OMISSIS- di cui all'avviso 27 ottobre 2023 prot. n. 144931, (i) della determinazione del Dirigente del Settore Indirizzo e Controllo, Servizio Risorse Umane 29 dicembre 2023, n. 3813 di *approvazione dei verbali della commissione di valutazione e formulazione delle graduatorie definitive delle selezioni di progressione tra le aree*, (ii) della determinazione del Dirigente del Settore Indirizzo e Controllo, Servizio Risorse Umane 30 dicembre 2023, n. 3816 di assunzione dei vincitori di entrambe le procedure "ordinaria" (ex art. 15 del CCNL funzioni locali del 16/11/2022) e "in deroga" (ex art. 13, comma 6, del CCNL funzioni locali del 16/11/2022), (iii) della determinazione del Dirigente del Settore Indirizzo e Controllo, Servizio Risorse Umane 10 gennaio 2024, n. 24 di correzione di errori materiali e (iv) della nota del Segretario/Direttore Generale del Comune di -OMISSIS- 22 gennaio 2024, prot. gen. n. 2024/11774 di riscontro alla richiesta di correzione della valutazione della ricorrente; infine, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento della "scheda valutazione" relativa alla posizione della dott.ssa -OMISSIS-, dei verbali delle operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice e della nota dell'Assessore alle risorse umane e finanziarie ed efficienza amministrativa 19 febbraio 2024, prot. n. 32230.

Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio il 5 aprile 2024.

Parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti, depositati in giudizio il 12 giugno 2024, con cui, a seguito della produzione documentale avversaria, ha formulato il sesto ed il settimo motivo di ricorso.

Il Comune resistente, costituitosi rispetto ai motivi aggiunti il 5 agosto 2024, ha depositato in giudizio memorie difensive il 13 dicembre 2024 ed il 23 dicembre 2024.

La ricorrente ha depositato in giudizio memorie difensive finali il 13 dicembre 2024 ed il 23 dicembre 2024.

Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2025, udito il difensore dell'Amministrazione resistente, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Parte ricorrente ha rappresentato in fatto che:

- dopo aver ricoperto il ruolo di -OMISSIS--OMISSIS- presso il Comune di -OMISSIS- per 10 mesi, dall'-OMISSIS- è stata assunta dal Comune di -OMISSIS-, dove ha continuato a svolgere servizio presso la -OMISSIS-, con ultimo inquadramento come "istruttore" (ex categoria C);
- in pendenza del predetto rapporto di lavoro, ha conseguito: in data -OMISSIS- il diploma di laurea in "scienze psicologiche applicate – Classe laurea L-24", in data -OMISSIS- il diploma di laurea magistrale in "Psicologia Applicata, Clinica e della salute – classe delle lauree Magistrali LM-51", in data -OMISSIS- l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, in data -OMISSIS- il master universitario di II livello in "Psicologia dell'emergenza e Psicotraumatologia".

Quanto alla procedura selettiva, l'esponente ha precisato che:

- con la deliberazione 25 luglio 2023, n. 147, la Giunta Comunale ha approvato la disciplina sulle progressioni tra le aree del Comune di -OMISSIS-, regolando sia la procedura c.d. "in deroga" (finalizzata a valorizzare l'esperienza e le professionalità maturate all'interno dell'Ente in deroga ai titoli di studi), sia quella c.d. "ordinaria", indicendo (con determinazione del Dirigente del Settore Indirizzo e Controllo, Servizio Risorse Umane del 27 ottobre 2023, n. 2713) n. 3 avvisi di selezione interna per le progressioni tra le aree, riservati al personale di ruolo in servizio presso il Comune di -OMISSIS- per la copertura di (i) n. 32 posti a tempo pieno e indeterminato per la procedura valutativa c.d. "ordinaria" ex art. 15 del CCNL 16/11/2022 (allegato A – avviso 27/10/2023, prot. n. 144923), (ii) n. 36 posti a tempo pieno e indeterminato per le procedure valutative c.d. "in deroga" ai sensi dell'art. 13, comma 6, del medesimo CCNL (allegato B – avviso 27/10/2023, prot. n. 144931), (iii) n. 7 posti a tempo pieno e indeterminato per le procedure valutative c.d. "in deroga" ai sensi dell'art. 13, comma 6, del medesimo CCNL (allegato C – avviso 27/10/2023, prot. n. 144947);
- l'avviso che interessa il presente giudizio è quello di cui *sub ii)* (doc. n. 6 ricorrente) in cui era prevista la seguente ripartizione: (i) n. 7 progressioni dall'Area degli Operatori all'Area degli Operatori Esperti con inquadramento dei vincitori nel profilo professionale di Addetto ai Servizi Ausiliari, (ii) n. 5 progressioni dall'Area degli Operatori Esperti all'Area degli -OMISSIS- con inquadramento dei vincitori nel profilo professionale di Addetto Amministrativo, (iii) n. 24 progressioni dall'Area degli -OMISSIS- all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, di cui n. 18 quale Operatore Amministrativo Contabile, n. 3 quale Operatore tecnico e n. 3 nel profilo professionale di Specialista di -OMISSIS- (quest'ultimo prescelto dalla ricorrente);
- con riferimento alle progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 13 CCNL 16/11/2022, la "disciplina delle progressioni verticali" approvata con deliberazione G.C. n. 147/2023 (doc. n. 7) e l'avviso di selezione interna 27/10/2023, prot. n. 144931 (doc. n. 6), hanno precisato che "*sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti previsti dall'avviso di selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria, purché abbiano conseguito una valutazione di almeno 60/100*" (art. 6 della disciplina e art. 8 dell'avviso) ed hanno individuato i parametri per la valutazione comparativa distinguendo tra: a) competenze professionali, fino a 25 punti, b) esperienza maturata nell'area di provenienza anche a tempo determinato, fino a 50 punti, c) titolo di studio, fino a 25 punti (art. 7 della disciplina e art. 6 dell'avviso);
- con riferimento al criterio di cui *sub c)*, per la progressione nell'“Area dei Funzionari ed EQ” sono stati previsti i seguenti punteggi: Diploma di scuola -OMISSIS-ria di secondo grado attinente alla qualifica professionale/profilo - punti 5, Laurea triennale (L) - punti 15, Laurea specialistica (LS) o laurea magistrale

(LM) o diploma di laurea del previgente ordinamento universitario (DL) - punti 20, Dottorato di ricerca o master universitario di 1° o 2° livello (D.M. 270/2004) - punti 23, Seconda laurea attinente alla qualifica professionale /profilo oltre a quella già sopra considerata o abilitazione e/o qualificazione all'esercizio professionale attinente alla qualifica professionale/profilo - punti 25.

Quanto alla posizione soggettiva dell'interessata, parte ricorrente ha precisato che in data -OMISSIS- presentava domanda di partecipazione alla selezione di cui al menzionato avviso 27 ottobre 2023, prot. n. 144931 (per la "*progressione tra le aree ai sensi dell'art. 13 commi 6 e ss. CCNL 16.11.2022*" - doc. n. 8 ricorrente), evidenziando nella domanda di possedere i requisiti di ammissione alla selezione (in quanto dipendente del Comune di -OMISSIS- dall'-OMISSIS-) nonché di avere una elevata competenza professionale, di aver maturato una notevole esperienza e competenza nell'ambito della propria attività lavorativa e di essere in possesso di numerosi titoli di studio (laurea triennale, laurea magistrale, master universitario di II livello nonché abilitazione all'esercizio della professione di psicologo).

Successivamente, prosegue la difesa attorea, il Dirigente del Settore Indirizzo e Controllo, Servizio Risorse Umane del Comune: con determinazione 7 dicembre 2023, n. 3362 (doc. n. 9) ha nominato la Commissione di Valutazione per l'esame delle domande di progressione relativamente ai tre avvisi prot. nn. 144923, 144931 e 144947/2023 e con determinazione 29 dicembre 2023, n. 3813 (doc. n. 1) ha (i) approvato i verbali relativi alle selezioni di cui ai menzionati tre avvisi e (ii) formulato le graduatorie di merito; con determinazione 30/12/2023, n. 3816 (doc. n. 2) ha disposto di (i) assumere "*a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 30/12/2023 a seguito di selezione interna per le progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 15 e 13, comma 6 del CCNL 16/11/2022 [...], i dipendenti del Comune di -OMISSIS- di cui all'elenco in Allegato A, approvato con giusta determinazione n. 3813 del 29/12/2023*", (ii) approvare gli schemi di "*accordo di contratto di lavoro*" e procedere, successivamente, alla predisposizione dei singoli contratti di lavoro individuali.

In esito alla procedura, parte ricorrente evidenzia che dall'esame della graduatoria relativa all'avviso prot. n. 144931/2023 (selezione *ex art. 13, comma 6, CCNL 16/11/2022* – doc. n. 6) è emerso che ella è risultata collocata al 12esimo posto, con complessivi 40 punti.

Di conseguenza, l'odierna ricorrente con istanza del 30 dicembre 2023 ha chiesto di accedere alle domande di partecipazione (e relativi allegati) dei soggetti collocati in posizione antecedente alla propria nella predetta graduatoria (doc. n. 10) e in data 7 gennaio 2024 ha chiesto l'attivazione della procedura di revisione della propria posizione, ritenendo di non aver ottenuto un punteggio corretto in relazione alle competenze acquisite e ai propri titoli di studio (doc. n. 11).

La difesa attorea lamenta che il Direttore Generale (nonché Dirigente del Settore Indirizzo e Controllo, Servizio Risorse Umane) non avrebbe riscontrato tempestivamente l'istanza di revisione come sopra presentata e anzi, con determinazione 10 gennaio 2024, n. 24 (doc. n. 3), da un lato, ha rettificato le graduatorie di cui alla propria precedente determinazione n. 3813/2023 "*a causa di meri errori materiali*" e, dall'altro lato, avrebbe disposto una sostanziale modifica *ex post* dei criteri della selezione di cui trattasi, disponendo quanto segue: "*qualora i vincitori rifiutassero la progressione per il Settore verso il quale hanno presentato domanda, si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria, nei limiti dei posti messi a bando per la specifica progressione/graduatoria, interpellando i candidati che si sono utilmente classificati nelle posizioni successive e che risultano, quindi, idonei; - al fine dello scorrimento della graduatoria nei limiti dei posti messi a bando, sono considerati utilmente collocati*

in graduatoria i candidati che pur non avendo raggiunto la valutazione di almeno 60/100, sono in graduatorie in cui vi siano tanti vincitori quanti sono i posti disponibili previsti negli avvisi di selezione, pur avendone rinunciato".

Parte ricorrente, infine, aggiunge che con nota del 22 gennaio 2024, prot. n. 11774 (doc. n. 4) il Direttore Generale ha riscontrato l'istanza di revisione/riesame da lei presentata il 7 gennaio 2024 (prot. n. 2396 dell'8/1/2024) precisando che *"in merito ai punteggi a Lei attribuiti, sono stati applicati i criteri previsti dall'art. 6 dei bandi sopra indicati. I punteggi sono stati confermati con la determinazione dirigenziale n. 24/2024"; • per quanto riguarda la progressione ex art. 13 comma 6 CCNL, la Commissione ha attribuito i seguenti punteggi: "a) competenze professionali: 15 punti e più precisamente, 10 punti per competenze certificate per percorsi formativi (oltre 60 ore) e 5 punti per competenze acquisite nei contesti lavorativi; b) esperienza maturata nell'area di provenienza anche tempo determinato: 25 punti (così calcolati: da 0 a 2 anni di mansioni di riconosciuta responsabilità (coefficiente 0,5)/oltre 25 anni di anzianità di servizio maturata nell'ambito di un'Amministrazione Pubblica); c) titolo di studio: 0 punti (in quanto non attinenti al profilo)".*

L'esponente, quindi, lamenta che non le siano stati attribuiti i 25 punti relativi ai titoli di studio, e che i candidati -OMISSIS- e -OMISSIS- (collocati, rispettivamente, in -OMISSIS- e -OMISSIS- posizione nella graduatoria ex art. 13 di cui trattasi) hanno optato per l'assunzione ai sensi della procedura "ordinaria" ex art. 15 citato, essendo risultati vincitori anche di quest'ultima selezione (indetta con avviso 27/10/2023, prot. n. 144923) ed i candidati -OMISSIS- e -OMISSIS- (collocati, rispettivamente, in -OMISSIS- e -OMISSIS- posizione nella graduatoria di cui trattasi) sono risultati vincitori del concorso pubblico per esami indetto dallo stesso Comune di -OMISSIS- per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 unità nel profilo di specialista di -OMISSIS- – area dei funzionari e dell'elevata qualificazione: di talché (nonché in seguito alla ritenuta illegittima modifica ai criteri di selezione disposta con determinazione 10 gennaio 2024, n. 24) sono stati assunti nel profilo di "Specialista di -OMISSIS-", nell'ambito della selezione ex art. 13 CCNL 16/11/2022, i candidati -OMISSIS- (posizione 3, punti 60/100), -OMISSIS- (posizione 4, punti 60/100), -OMISSIS-(posizione 6, punti 52/100).

Parte attrice formula un primo ordine di censure con riferimento alle determinazioni del Dirigente del Settore Indirizzo e Controllo, Servizio Risorse Umane del Comune di -OMISSIS- 29 dicembre 2023, n. 3813 (approvazione dei verbali e delle graduatorie), 30 dicembre 2023, n. 3816 (assunzioni), 10 gennaio 2024, n. 24 (rettifica errori materiali e scorrimento).

Con il primo motivo di ricorso *"Violazione art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni della "disciplina delle progressioni verticali" (approvata con deliberazione G.C. n. 147/2023) e dell'avviso di selezione interna 27/10/2023, prot. n. 144931 in relazione all'"attribuzione dei punteggi". Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza nella valutazione delle domande di partecipazione. Ingiustizia, traviamiento, disparità di trattamento"* parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dei 25 punti relativi ai titoli di studio, non menzionando il bando di concorso la necessità dell'attinenza dei titoli alla qualifica professionale oggetto di selezione (-OMISSIS- - Specialista di -OMISSIS-).

In particolare, la difesa attorea evidenzia che per l'accesso alla selezione ex art. 13, commi 6 e ss., CCNL 16/11/2022 – relativamente alla progressione *"da Area degli -OMISSIS- all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione"* – era sufficiente il possesso del *"diploma di scuola -OMISSIS-ria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli -OMISSIS- e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione"* mentre, solo nell'ambito della parallela procedura di selezione ex art. 15 del CCNL 16/11/2022, dove tra i requisiti minimi per la progressione nell'area *"Funzionari ed Elevata Qualificazione"* era già indicato il possesso

di un diploma universitario e/o una laurea, l'avviso di selezione 27 ottobre 2023, prot. n. 144923 (doc. n. 12) riconosceva un punteggio aggiuntivo (fino ad un massimo di 30 punti) ai "titoli di studio attinenti alla qualifica professionale/profilo", secondo, quindi, una espressa precisazione in tal senso che invece mancherebbe nella procedura oggetto del presente giudizio.

Conclude, quindi, parte ricorrente che, in base ai titoli posseduti (oltre 10 anni di esperienza nell'area degli -OMISSIS-, diploma di laurea in "Scienze psicologiche applicate – Classe laurea L24", diploma di Laurea magistrale in "Psicologia Applicata, Clinica e della salute – classe delle lauree Magistrali LM-51", master universitario di II livello in "Psicologia dell'emergenza e Psicotraumatologia", abilitazione all'esercizio della professione di psicologo), con riferimento al criterio dei titoli di studio la Commissione avrebbe necessariamente e inevitabilmente dovuto riconoscerle 25 punti, ossia 25 punti in più rispetto a quelli assegnati, con un punteggio finale di 65 punti in grado di assicurarle un collocamento utile in graduatoria ed anzi a posizionarsi tra i primi posti con il conseguente diritto alla progressione verticale in "area dei Funzionari ed EQ".

In via subordinata, la difesa attorea stigmatizza che, nella denegata ipotesi in cui l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo non venisse ritenuta attinente alla posizione in questione, la dott.ssa -OMISSIS- avrebbe comunque diritto ad ottenere quantomeno l'assegnazione del punteggio corrispondente al possesso del master universitario di II livello (conseguito dopo le lauree), ossia 23 punti, che le consentirebbe di raggiungere 63 punti complessivi e, quindi, di essere dichiarata utilmente collocata nella graduatoria e di sopravanzare altri candidati.

L'Amministrazione eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso poiché parte ricorrente avrebbe ommesso di impugnare la graduatoria finale della selezione per le progressioni verticali, oltre al bando, sottolineando che non sarebbe sufficiente nelle selezioni pubbliche impugnare l'atto finale di approvazione della graduatoria, perché la lesione dell'interesse della ricorrente è determinato dalla graduatoria finale e dalla posizione assegnata alla ricorrente stessa: l'atto di approvazione costituisce, ad avviso della difesa comunale, solo una verifica di regolarità delle operazioni concorsuali, che non necessariamente avalla l'operato della Commissione e, potenzialmente, potrebbe incidere sulla graduatoria finale. Secondo la prospettazione dell'Amministrazione, è pertanto onere del candidato, che contesta il punteggio attribuito e la posizione in cui è collocato, impugnare espressamente la graduatoria finale, perché questo è l'atto lesivo che ne ha determinato l'assegnazione in posizione non utile alla progressione verticale e, a maggior ragione, la graduatoria finale deve necessariamente essere impugnata dal momento in cui si presuppone, come nel ricorso, che l'assegnazione di un punteggio inferiore a 60/100 produca l'effetto di una sostanziale esclusione.

Sul punto, ad avviso del Collegio, va considerato che, per costante giurisprudenza, "nei giudizi in materia di concorsi pubblici, l'approvazione della graduatoria finale, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. In altri termini, l'approvazione definitiva della graduatoria di merito del concorso pubblico da parte dell'Amministrazione pubblica non è un atto meramente esecutivo, ma un nuovo atto dotato di autonoma capacità lesiva, con conseguente onere per l'interessato di impugnarlo nei termini di decadenza. Spetta perciò all'amministrazione l'ultima verifica degli atti concorsuali e della regolarità della procedura, -OMISSIS- di procedere all'approvazione finale con formale provvedimento che viene a concretizzare e attualizzare la lesione (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. III, 12/04/2023, n. 3701; Sez. II, 14 maggio 2021; Sez. VI, 12 novembre 2020, n. 6959; V, 11 agosto 2010, n. 5618, e 10 maggio 2010, n. 2766)" (Consiglio di Stato, Sez. V, n.

11312 del 29 dicembre 2023); nel caso di specie, come riconosciuto dall'Amministrazione, parte ricorrente ha correttamente gravato l'atto di approvazione della graduatoria.

Inoltre, l'impugnazione è formulata in epigrafe al ricorso espressamente in relazione ai verbali della Commissione, tra i quali il n. 10 (doc. n. 14 Comune) contiene la formulazione delle "graduatorie provvisorie", e le doglianze attoree sono articolate sull'attribuzione finale del punteggio ad opera della Commissione; va, altresì, considerato che il gravato provvedimento di approvazione dei verbali della Commissione determina "di formulare la graduatoria definitiva di merito".

Pertanto, alla luce degli illustrati elementi, non sussistono ragioni per accogliere l'eccezione dell'Amministrazione rivolta a contestare che parte ricorrente avrebbe dovuto formulare espressa impugnativa della "graduatoria finale" della Commissione, in quanto a ciò parte ricorrente ha adempiuto sia formalmente che sostanzialmente.

Di conseguenza, l'esaminata eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata e va respinta.

Il Comune resistente controdeduce nel merito che la Commissione esaminatrice avviava la valutazione dei candidati il 12 dicembre 2023 (verbale n. 1 - doc. 5), stabilendo che "... nel caso in cui nulla sia previsto negli avvisi di selezione, il criterio da utilizzare ai fini delle valutazioni e delle attribuzioni di punteggio, è quello di valorizzare le attività che hanno attinenza con le mansioni che si andranno a svolgere nei Settori e/o Servizi presso i quali è stata presentata la domanda"; ciò, secondo l'Amministrazione, sarebbe coerente sia con quanto previsto per la procedura "ordinaria" (poiché i candidati potevano partecipare ad entrambe) sia con la finalità della procedura "in deroga" de qua rivolta a valorizzare la professionalità acquisita in rapporto di stretta funzionalità con il posto che si intende ricoprire (richiamando a sostegno il parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-66005-P-06/10/2021, che afferma: "In buona sostanza, l'obbligatoria previsione legislativa di "fattispecie aperte" comporta la necessità che, per l'applicazione in concreto del comma 1 bis dell'art. 52, non si possa prescindere dalla specifica realtà organizzativa dell'ente e dalle esigenze professionali individuate al suo interno, in stretta connessione con le attività svolte e sulla base della programmazione dei potenziali fabbisogni professionali. Da quanto detto discende che, in sede applicativa, le stesse amministrazioni procedenti potranno programmare il ricorso alla procedura comparativa per la copertura di più elevati fabbisogni professionali adattandola alle proprie esigenze, ossia declinando in autonomia con propri atti i titoli e le competenze professionali (...) nonché i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli validi per l'accesso all'area dall'esterno (...) ritenuti maggiormente utili – per l'attinenza con le posizioni da coprire previste dall'ordinamento professionale vigente al proprio interno, sulla base del contratto collettivo di riferimento e con le attività istituzionali affidate – ai fini del superamento della procedura comparativa e funzionali al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione, assegnando – ove possibile – anche il relativo punteggio").

Inoltre, aggiunge la controdeducente, il principio fondamentale per cui solo i titoli attinenti al profilo e posto da ricoprire vengono valutati dalla Commissione risulta infine sancito dall'art. 15-bis, comma 9, del Regolamento per l'accesso agli impieghi del Comune di -OMISSIS-, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 10 marzo 2023 (doc. 22), ove si afferma: "Non è attribuito punteggio ai titoli di studio inferiori a quello richiesto per l'ammissione e ad eventuali titoli superiori non attinenti. Il titolo richiesto per l'ammissione non è valutato. Eventuali titoli aggiuntivi di pari livello rispetto a quello richiesto per l'ammissione possono essere valutati se attinenti?".

Il secondo motivo di ricorso "Violazione art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni della "disciplina delle progressioni verticali" (approvata con deliberazione G.C. n. 147/2023) e dell'avviso di selezione interna 27/10/2023, prot. n. 144931 in relazione all'"attribuzione dei punteggi". Violazione del giusto procedimento. Violazione

del principio del contrarius actus. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza nella valutazione delle domande di partecipazione. Ingiustizia, traviameto, disparità di trattamento” è rivolto a censurare che il Comune di -OMISSIS- ha consentito uno scorrimento della graduatoria anche in favore dei candidati che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 60/100, modificando le previsioni del bando.

In particolare, la difesa attorea sottolinea che il Dirigente del Settore Indirizzo e Controllo, Servizio Risorse Umane del Comune, con determinazione 10 gennaio 2024, n. 24 (doc. n. 3) ha rettificato le graduatorie di cui alla propria precedente determinazione n. 3813/2023 *"a causa di meri errori materiali"* ed ha disposto una sostanziale modifica dei criteri della selezione di cui trattasi, introducendo (*"qualora i vincitori rifiutassero la progressione per il Settore verso il quale hanno presentato domanda, si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria, nei limiti dei posti messi a bando per la specifica progressione/graduatoria, interpellando i candidati che si sono utilmente classificati nelle posizioni successive e che risultano, quindi, idonei; - al fine dello scorrimento della graduatoria nei limiti dei posti messi a bando, sono considerati utilmente collocati in graduatoria i candidati che pur non avendo raggiunto la valutazione di almeno 60/100, sono in graduatorie in cui vi siano tanti vincitori quanti sono i posti disponibili previsti negli avvisi di selezione, pur avendone rinunciato"*) una variazione delle regole a tal fine poste dalla *"disciplina delle progressioni verticali"* (approvata con deliberazione G.C. n. 147/2023) e dall'avviso di selezione interna del 27 ottobre 2023, prot. n. 144931 che, secondo parte attrice, non contemplavano la possibilità di ricoprire gli incarichi oggetto di selezione con candidati che avessero ottenuto un punteggio inferiore a 60/100.

Tale modifica sarebbe illegittima, ad avviso dell'esponente, per i seguenti motivi:

- è stata introdotta *ex post* una variazione (non prevista) alle regole della selezione, successivamente all'espletamento della selezione;
- è stata inserita una previsione che, in via postuma, altera l'esito della procedura: ove fosse stato noto fin dall'inizio che vi sarebbe stata la possibilità di essere inseriti in graduatoria – e di poter aspirare all'assunzione nell'area superiore – pur senza raggiungere il punteggio minimo di 60/100, altri potenziali candidati avrebbero potuto decidere di partecipare alla selezione;
- è stato violato il principio del *contrarius actus* secondo il quale *"la modifica o il ritiro di un atto deve avvenire nelle stesse forme e seguendo le stesse procedure dell'atto modificato o ritirato"* (citando Cons. Stato, Sez. VI, 11/5/2007, n. 2306) per cui il Comune avrebbe potuto modificare i criteri della procedura selettiva soltanto seguendo lo stesso *iter* procedimentale che aveva portato all'adozione della *"disciplina delle progressioni verticali"* e, quindi, previa approvazione da parte della Giunta Comunale, invece mancata nel caso di specie.

Il Comune resistente sul secondo motivo di ricorso formula, preliminarmente, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto la doglianza insiste sullo scorrimento della graduatoria, materia che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

L'Amministrazione resistente formula altresì le seguenti ulteriori eccezioni:

- la ricorrente, idonea ma non vincitrice della selezione comparativa, non ha alcun interesse diretto, concreto ed attuale a impedire che altri candidati, collocati in graduatoria -OMISSIS- di lei, accedano alla categoria superiore, benché valutati con un punteggio inferiore a 60/100, poiché l'esponente non trarrebbe alcun beneficio, nemmeno indiretto e potenziale, dall'accoglimento del motivo;
- la previsione dello scorrimento della graduatoria è contenuta nel bando per la progressione verticale *ex art.* 13, comma 6 C.C.N.L. (art. 8, comma 2) ma il bando non è stato impugnato con il ricorso, privando di interesse alla censura.

Il Collegio ritiene fondata l'eccezione sorretta dal disposto di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 poiché, come affermato da costante giurisprudenza, *“Costituisce, infatti, jus receptum (cfr. Cass. 20 ottobre 2017, n. 24878, e Cass. SS. UU., 29 dicembre 2016, n. 27460) che i candidati, utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui vantino un diritto perfetto all'assunzione, derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria del concorso espletato. Diversamente, se la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio di un potere autoritativo dell'Amministrazione, al quale corrisponde una situazione di interesse legittimo del singolo candidato idoneo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., 28 maggio 2013, n. 13177, 6 maggio 2013, n. 10404 e 31 ottobre 2012, n. 18697)”* (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 824 del 27 gennaio 2021).

Pertanto, trattandosi di questione che attiene ad una fase successiva all'approvazione della graduatoria e che riguarda solo e soltanto i presupposti e le condizioni dello “scorrimento” ovvero investe la c.d. assunzione senza incidere sulla valutazione dei candidati, il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con assorbimento delle ulteriori due eccezioni.

Con il terzo motivo *“Violazione art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni della "disciplina delle progressioni verticali" (approvata con deliberazione G.C. n. 147/2023) e dell'avviso di selezione interna 27/10/2023, prot. n. 144931 in relazione all'"attribuzione dei punteggi". Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza nella valutazione delle domande di partecipazione. Difetto di -OMISSIS-a e di motivazione. Ingiustizia, traviamiento, disparità di trattamento”* parte attrice lamenta che l'attribuzione dei punteggi di altri candidati manifesterebbe la disparità di trattamento a suo danno, che avrebbe ingiustamente ottenuto un punteggio inferiore a quanto spettante.

Segnatamente, la difesa attorea sottolinea che, dal confronto tra i punteggi assegnati dalla Commissione all'interessata e le domande di partecipazione dei candidati meglio posizionati in graduatoria e dall'esame di tali domande emergerebbe:

a) una non adeguata valutazione dell'esperienza maturata dalla ricorrente nell'area di provenienza perché la dott.ssa -OMISSIS-, nell'ambito del rapporto lavorativo presso il Comune di -OMISSIS-, ha svolto mansioni di riconosciuta responsabilità, tra cui *“-OMISSIS-”* e *“-OMISSIS-”*;

b) una anomala e incomprensibile sopravvalutazione delle competenze professionali e/o dell'esperienza lavorativa di altri candidati come ad esempio:

-nel caso del dott. -OMISSIS- pare essere stata attribuita rilevanza al certificato (assai risalente) di compiuta pratica forense (svolta dal 31/10/2006 al 31/10/2008) che, tuttavia, non attribuisce alcuna qualificazione e/o abilitazione limitandosi ad attestare il mero svolgimento del previsto tirocinio formativo (ai fini del successivo ed eventuale esame di Stato);

- in altri casi, sembra essere stata attribuita rilevanza a percorsi formativi svolti molti anni addietro (nelle domande dei candidati -OMISSIS-e -OMISSIS-sono indicati corsi svolti tra il 2003 e il 2023) nonostante la *"disciplina delle progressioni verticali"* (approvata con deliberazione G.C. n. 147/2023) prevedesse la possibilità di valutare soltanto le competenze acquisite *"nel quinquennio antecedente rispetto alla data di scadenza per la presentazione della domanda"*;

c) una scarsa chiarezza (che darebbe luogo a un difetto di -OMISSIS-a e di motivazione) nell'attribuzione del punteggio relativo al criterio dell'esperienza lavorativa maturata nell'area di provenienza: nella domanda di partecipazione della candidata -OMISSIS-non sarebbe neppure indicata la complessiva anzianità di servizio presso l'Amministrazione pubblica, impedendo di verificare la correttezza dell'*iter* logico seguito dalla Commissione nell'attribuzione del corrispondente punteggio.

Aggiunge l'esponente che la Commissione avrebbe ommesso di considerare e/o non avrebbe adeguatamente valutato il titolo di studio anche con riferimento ad altri candidati, con conseguente complessiva alterazione degli esiti della selezione.

L'Amministrazione, sul terzo motivo del ricorso introduttivo, formula due eccezioni: con la -OMISSIS- rileva l'inammissibilità per genericità, in ragione della formulazione del tutto ipotetica delle doglianze, sì da emergere la violazione del principio di specificità sancito dall'art. 40 C.p.a.; con la -OMISSIS- evidenzia la carenza di interesse in capo alla ricorrente, che ometterebbe di dimostrare se e in quali termini i rilievi (genericamente) esposti possano influire non solo sul punteggio, ma anche sul risultato finale della procedura comparativa.

Nel merito del terzo motivo di ricorso, il Comune resistente controdeduce, sulla lamentata "non adeguata valutazione dell'esperienza maturata", che la censura non è assistita da alcuna argomentazione limitandosi ad affermare che la ricorrente ha svolto due mansioni di responsabilità, senza l'indicazione di come tali mansioni siano altrimenti valutabili, né se siano state valutate dalla Commissione, né quali conseguenze avrebbe prodotto la valutazione di tali mansioni sotto il profilo del punteggio assegnato.

Sulla denunciata sopravvalutazione delle competenze professionali di altri candidati (-OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-), la formulazione della censura sarebbe vaga e generica impedendo qualsiasi argomentazione a difesa, così come tale sarebbe anche la censura relativa a una "scarsa chiarezza" dell'operato della Commissione visto che la domanda di partecipazione della sig.ra -OMISSIS-non recava nemmeno la complessiva anzianità di servizio; ad avviso della difesa comunale, la censura sarebbe incomprensibile perché la domanda di partecipazione della sig.ra -OMISSIS-indica chiaramente la data di assunzione presso il Comune di -OMISSIS- (1.6.2002).

Quanto, infine, alla reclamata omissione della pretesa valorizzazione del titolo di studio della ricorrente "*anche con riferimento ad altri candidati...*", l'Amministrazione sottolinea l'estrema genericità della censura.

Un secondo ordine di doglianze è articolato dalla ricorrente avverso la nota del Segretario Comunale/Direttore Generale 22 gennaio 2024, prot. n. 11774 (riscontro alla richiesta della ricorrente di modificare il suo punteggio).

Con il quarto motivo "*Invalidità in via derivata*" parte ricorrente lamenta che la predetta nota sarebbe diretta conseguenza della errata valutazione dei titoli di studio da parte della Commissione e, pertanto, sarebbe affetta, in via derivata, dai medesimi vizi che inficiano le determinazioni con le quali è stata approvata la graduatoria (di cui ai precedenti motivi I, II e III).

Sulla suddetta pretesa invalidità derivata della nota del Direttore Generale del 22 gennaio 2024 prot. 11774, il Comune resistente sottolinea che l'atto è stato espressamente impugnato dalla ricorrente e non vi sarebbe alcuna necessità di dedurre l'invalidità derivata.

Il quinto motivo di ricorso "*Violazione art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni della "disciplina delle progressioni verticali" (approvata con deliberazione G.C. n. 147/2023) e dell'avviso di selezione interna*

27/10/2023, prot. n. 144931 in relazione all'"attribuzione dei punteggi". Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza nella valutazione delle domande di partecipazione. Ingiustizia, traviameto, disparità di trattamento" è rivolto a sostenere che la nota del Segretario Comunale/Direttore Generale 22 gennaio 2024, prot. n. 11774 - di riscontro alla richiesta della ricorrente di modificare il suo punteggio - sarebbe frutto di una erronea rappresentazione della situazione di fatto e di una, altrettanto, erronea applicazione delle disposizioni della disciplina relativa alla selezione in questione, perché l'avviso di selezione non distingueva il punteggio per i titoli di studio attinenti all'oggetto della selezione (come, invece, espressamente era stato disposto per la parallela selezione pubblica "ordinaria") ed in ragione del fatto che i titoli dalla ricorrente posseduti e dichiarati sarebbero attinenti alle specifiche mansioni oggetto della selezione "in deroga" *de qua*.

La suddetta "attinenza" dei titoli emergerebbe dalle seguenti considerazioni:

- la posizione di Specialista di -OMISSIS- nel Settore -OMISSIS- – Servizio -OMISSIS- nell'ambito dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, oltre a presupporre la conoscenza normativa degli Enti Locali e quella specifica di settore, è caratterizzata dall'espletamento di particolari e delicate attività che riguardano: (i) la capacità di superare le problematiche gestionali e relazionali del servizio di appartenenza; (ii) l'elaborazione di proposte innovative o integrative; (iii) la gestione di procedimenti complessi, con la necessità di lavorare per obiettivi e progetti, organizzando le attività delle risorse umane assegnate al servizio di -OMISSIS-;

- presso la -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- risulta istituito l'Ufficio -OMISSIS- – Supporto Psicologico – Falsi documenti, cui la stessa dott.ssa -OMISSIS- è stata assegnata a partire dal 1° febbraio 2023 occupandosi detto ufficio di organizzare i contatti con lo sportello psicologico dell'AUSL -OMISSIS- per il sostegno psicologico degli appartenenti al Comando della -OMISSIS-, della progettazione di interventi di psicologia dell'emergenza per gli agenti intervenuti in "servizi critici" (quali a titolo esemplificativo: rilievo di sinistri con esiti gravi, gravissimi e/o mortali, TSO problematici, interventi in tentativi di suicidio, bullismo, violenza di genere o abusi su minori), della formazione specifica per operatori di -OMISSIS- sulle modalità di comunicazione del lutto ai familiari di soggetti deceduti in sinistri stradali; inoltre, nell'ambito di tale ufficio sarebbe stato di fatto istituito uno "Sportello di pronto soccorso psicologico", con referente proprio la dott.ssa -OMISSIS-, per garantire sostegno agli appartenenti al Corpo intervenuti in "eventi critici", chiedendosi, in particolare, in questo contesto alla ricorrente di organizzare interventi di *defusing* e di *debriefing* (secondo il protocollo previsto dalla psicologia dell'emergenza) con le squadre intervenute negli eventi critici, nonché, in considerazione della sua specifica formazione universitaria, di provvedere alle comunicazioni di decessi ai familiari di vittime di incidenti stradali.

Il Comune di -OMISSIS-, sul quinto motivo di ricorso, ne eccepisce la genericità *ex art. 40 C.p.a.* nonché la mera riproposizione delle doglianze già articolate con il primo mezzo di gravame; inoltre, ad avviso dell'Amministrazione, la laurea in psicologia, così come la laurea magistrale, il master e l'iscrizione all'Albo degli Psicologi, non hanno alcuna attinenza con la professione di Specialista di -OMISSIS- per le seguenti considerazioni:

- le reclamate "(i) la capacità di superare le problematiche gestionali e relazioni del servizio di appartenenza; (ii) l'elaborazione di proposte innovative o integrative; (iii) la gestione di procedimenti complessi, con la necessità di lavorare per obiettivi e progetti, organizzando le attività delle risorse umane assegnate al servizio di -OMISSIS-." non attengono alle specifiche mansioni oggetto della selezione *de qua*, bensì corrispondono (tabella A allegata al C.C.N.L. Funzioni locali - doc. 23 Comune) alle caratteristiche che riguardano non specificamente lo Specialista di -

OMISSIS-, ma tutte le mansioni e i profili ricompresi nell'Area Funzionari e Elevata Qualificazione; inoltre, la gestione di procedimenti complessi, l'elaborazione di proposte, la capacità di superare problematiche gestionali sono caratteristiche tipiche di qualsiasi Funzionario e fanno riferimento alle capacità personali, non al titolo di studio e non dimostrano l'“attinenza” della laurea in psicologia, del master e dell'abilitazione professionale al profilo di Specialista di -OMISSIS- essendo le caratteristiche di tutti i Funzionari ed Elevate Qualificazioni;

- quanto all'argomento attoreo relativo all'attinenza dei propri titoli in riferimento all'esistenza ed alle funzioni dell'“Ufficio -OMISSIS- – Supporto Psicologico – Falsi documenti?”, a cui la stessa ricorrente è stata assegnata dall'1 febbraio 2023, come sottolineato nella relazione del Comandante del Corpo di -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, il supporto psicologico non è attività erogata all'interno del Corpo, ma è, semmai, garantito dagli opportuni e indispensabili contatti con i servizi dell'AUSL di -OMISSIS-, soluzione prescelta dalla Regione Emilia-Romagna; inoltre, le funzioni istituzionalmente assegnate al Corpo di -OMISSIS- sono individuate dall'art. 13-bis, comma 2, della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2003 (*“Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nei Comuni e nelle Unioni di Comuni che le esercitano, prioritariamente, nei limiti di cui alle leggi vigenti, nelle seguenti attività: a) attività di polizia amministrativa locale e di polizia giudiziaria finalizzate prioritariamente alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale; b) attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale; c) attività di polizia amministrativa commerciale finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore, anche in relazione alle dipendenze patologiche, e della libertà di impresa e al contrasto del fenomeno dell'abusivismo e della contraffazione commerciale; d) attività di polizia amministrativa edilizia finalizzata prioritariamente alla tutela della qualità urbana e rurale; e) attività di controllo relativa ai tributi secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti finalizzata prioritariamente al contrasto all'evasione con particolare riferimento a quella fiscale e contributiva; f) attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile; g) attività ausiliarie di pubblica sicurezza”*), tra le quali non rientra il supporto psicologico; infine, con una recente riforma, la L.R. Emilia-Romagna 28 luglio 2023 n. 10 ha introdotto nella L.R. n. 24/2003 l'art. 19-septies che enuncia principi in materia di supporto psicologico agli Agenti di -OMISSIS- (precisando che tale servizio sperimentale è istituito in convenzione con l'AUSL di -OMISSIS-, mettendo a disposizione uno psicologo scelto dalla stessa AUSL - doc.28), evidenziando ciò l'inconfigurabilità della “attinenza” dei titoli in ambito psicologico, conseguiti dalla ricorrente, al posto di Specialista di -OMISSIS-.

Con il ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente articola due ulteriori motivi avverso gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Con il sesto motivo *“Violazione art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni della "disciplina delle progressioni verticali" (approvata con deliberazione G.C. n. 147/2023) e dell'avviso di selezione interna 27/10/2023, prot. n. 144931 in relazione all'"attribuzione dei punteggi". Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza nella valutazione delle domande di partecipazione. Ingiustizia, travimento, disparità di trattamento. Contraddittorietà*”, la ricorrente richiama, avverso le produzioni documentali dell'Amministrazione (in particolare nei confronti del documento n. 21 e della relazione del Comandante -OMISSIS- 27/3/2024, prot. n. 53523 - doc. n. 29 Comune), le censure articolate nel ricorso introduttivo (illegittimità del criterio dell'“attinenza” dei titoli di studio e concreta connessione dei titoli in psicologia rispetto alle mansioni di Specialista di -OMISSIS-).

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo non venga ritenuta attinente alla posizione in questione, la difesa attorea – come nel ricorso introduttivo – lamenta che la ricorrente avrebbe comunque diritto ad ottenere quantomeno l'assegnazione del punteggio corrispondente al possesso del master universitario di II livello (conseguito dopo le lauree), ossia 23 punti, che le avrebbe consentito di raggiungere 63 punti complessivi e, quindi, di essere dichiarata utilmente collocata nella graduatoria e di sopravanzare altri candidati (con riferimento espresso al paragrafo 10 delle premesse del ricorso introduttivo).

Il Comune di -OMISSIS- eccepisce che le argomentazioni proposte da parte ricorrente non solo non sono nuove, ma sono costituite sostanzialmente dalla riproduzione testuale del par. 2 del I motivo del ricorso introduttivo, non costituendo il documento n. 21 depositato dal Comune di -OMISSIS- elemento nuovo rispetto a quelli già in possesso di parte ricorrente.

Sulla reclamata “attinenza”, l'Amministrazione sottolinea che tale criterio va applicato a tutti i titoli di studio ribadendo le controdeduzioni già formulate in relazione alle medesime doglianze articolate nel ricorso introduttivo.

Con il settimo motivo “*Violazione art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni della "disciplina delle progressioni verticali" (approvata con deliberazione G.C. n. 147/2023) e dell'avviso di selezione interna 27/10/2023, prot. n. 144931 in relazione all'"attribuzione dei punteggi". Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza nella valutazione delle domande di partecipazione. Difetto di -OMISSIS-a e di motivazione. Ingiustizia, travimento, disparità di trattamento*” l'esponente lamenta che dall'esame del documento “*valutazione commissione*” (doc. depositato dal Comune di -OMISSIS- in giudizio al n. 21) risulterebbe confermata l'anomalia delle valutazioni effettuate dal Comune di -OMISSIS-, già censurata nel III motivo di ricorso.

In particolare, aggiunge la difesa attorea che dall'esame della tabella in questione (doc. n. 21, non conosciuto al momento della proposizione del ricorso) emergerebbe: *a)* una non adeguata valutazione dell'esperienza maturata dalla ricorrente nell'area di provenienza, *b)* una anomala e incomprensibile sottovalutazione anche delle competenze professionali e/o dell'esperienza lavorativa della ricorrente (e, per converso, una sopravvalutazione degli altri candidati), *c)* una erronea attribuzione, ad alcuni dei candidati, del punteggio relativo al criterio dell'esperienza lavorativa maturata nell'area di provenienza, cui segue la tabella dei punteggi e coefficienti predisposta nell'avviso di selezione.

Quanto al profilo sub *a)*, parte ricorrente precisa che la dott.ssa -OMISSIS-, nell'ambito del rapporto lavorativo presso il Comune di -OMISSIS-, ha svolto – e svolge – mansioni di riconosciuta responsabilità (con rinvio alla domanda di partecipazione), tra cui “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”; inoltre, la ricorrente sarebbe l'unica ad occuparsi, all'interno del Comando di -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, di redigere (su delega della Procura della Repubblica di -OMISSIS-) le relazioni tecniche in merito a tutti i documenti falsi o contraffatti sequestrati sul territorio comunale.

In merito al profilo sub *b)*, ad avviso della ricorrente, dall'esame della colonna “competenze professionali” emergerebbe che a tutti i controinteressati (sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-) sarebbero stati riconosciuti 5 punti per l'abilitazione all'uso del defibrillatore (DAE), mentre, l'attribuzione di tale punteggio sarebbe stata inspiegabilmente omessa per la dott.ssa -OMISSIS- nonostante nella sua domanda di partecipazione (doc. n. 8) tale abilitazione fosse chiaramente riportata.

Stigmatizza parte attrice, altresì, che alla sig.ra -OMISSIS-sarebbero stati riconosciuti anche 15 punti per la competenza professionale "*operatore del servizio di fotosegnalamento*" e che analogo punteggio non sarebbe stato, invece, attribuito alla ricorrente che pure aveva chiaramente indicato nella propria domanda (doc. n. 8) l'abilitazione al fotosegnalamento: la corretta valutazione delle "competenze professionali" della dott.ssa -OMISSIS- (in linea con quanto avvenuto per i controinteressati) avrebbe dovuto comportare, secondo la tesi attorea, l'assegnazione a quest'ultima di ulteriori 20 punti (ossia 5 punti per l'abilitazione all'uso del defibrillatore e 15 punti per l'abilitazione al fotosegnalamento).

Quanto al profilo sub c), sottolinea l'esponente che, per la posizione della sig.ra -OMISSIS-, con riferimento al criterio "esperienza maturata", si legge: "*da 2 a 4 anni di esercizio di mansioni di riconosciuta responsabilità/ da 20 a 25 anni di anzianità*", con conseguente attribuzione di 27 punti, riconoscendole, così, la Commissione "*mansioni di riconosciuta responsabilità*" per un periodo compreso tra 2 e 4 anni, con applicazione alla sua esperienza lavorativa presso la pubblica Amministrazione, compresa nell'arco temporale "*da 20 a 25 anni*", del coefficiente di 0,6 (45 punti x 0,6 = 27 punti).

Ad avviso della difesa attorea, come già indicato nel ricorso introduttivo, la domanda della sig.ra -OMISSIS- non indicherebbe la complessiva anzianità di servizio presso l'Amministrazione pubblica e risulterebbe essere stato preso in considerazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione, anche il periodo "*dal 15/11/2017 al 02/11/2020*" svolto dalla stessa presso la Squadra Investigativa del Comando di -OMISSIS-, laddove, tale periodo, per contro, non potrebbe rilevare posto che: (i) la predetta Squadra era allora gestita direttamente da un Responsabile del Settore Investigativo, (ii) il ruolo asseritamente ricoperto dalla sig.ra -OMISSIS- non risulta certificato da direttive di servizio e/o determinazioni dirigenziali ma soltanto da una attestazione del predetto Responsabile del Settore, ormai in pensione.

Conclude sul punto parte attrice che, dai surriferiti rilievi, emergerebbe la contraddittorietà e l'irrazionalità dei punteggi attribuiti alla ricorrente, con la conseguente reclamata doverosità della revisione degli stessi e modifica della graduatoria, in particolare, aggiungendo all'attuale punteggio della ricorrente (40 punti) gli ulteriori 45 punti (25 per i titoli di studio e 20 per le "competenze professionali") con i quali la dott.ssa -OMISSIS- otterrebbe un punteggio totale pari a 85, che le consentirebbe di sopravanzare nella graduatoria e posizionarsi al primo posto della selezione, con il conseguente diritto alla progressione di carriera.

Il Comune resistente eccepisce l'inammissibilità anche del settimo motivo introdotto con il ricorso per motivi aggiunti perché, sostanzialmente, riproporrebbe censure già formulate nel ricorso introduttivo e non preciserebbe quale sarebbe il punteggio dalla ricorrente preteso in riferimento alla propria esperienza professionale in base ai criteri fissati dall'avviso di selezione; la difesa comunale, inoltre, sottolinea che tutte le argomentazioni proposte con i motivi aggiunti potevano (e dovevano) essere proposte già con il ricorso introduttivo, soprattutto con riferimento ai punteggi attribuiti, poiché sarebbe sufficiente un raffronto fra il punteggio attribuito dalla Commissione e quello preteso dalla ricorrente per individuare quali elementi non fossero stati riconosciuti.

Non sarebbe evincibile, ad avviso della difesa comunale, come la Commissione non abbia correttamente valutato l'esperienza lavorativa della ricorrente (con riferimento a pag. 8, punto 2.1 dei motivi aggiunti), non essendo possibile comprendere in che modo e secondo quali argomentazioni non sia stata considerata l'esperienza lavorativa; inoltre, parte ricorrente non allegherebbe quale punteggio le sarebbe spettato se fossero state considerate le esperienze lavorative, poiché l'esponente adduce solo che è stata referente per

L'Ufficio di Pianificazione Servizi e gestione del personale, ha fatto parte di un gruppo di lavoro per la revisione di TSO e ASO e redige relazioni sui documenti falsi senza specificare cosa debba conseguire da tali incarichi, di diverso da quanto riconosciuto dalla Commissione.

Sotto il profilo della lamentata mancata assegnazione di 15 punti per la qualifica di operatore del servizio di fotosegnalamento e di 5 punti per l'abilitazione all'uso del defibrillatore, secondo la prospettazione della controdeducente, si tratterebbe di censure inammissibili in quanto tardive, perché avrebbero dovuto essere proposte con il ricorso introduttivo, atteso che già dalla disamina dei punteggi attribuiti dalla Commissione la ricorrente poteva comprendere con chiarezza che i punteggi ora contestati non le erano stati attribuiti.

In ogni caso, precisa l'Amministrazione nel merito che, quanto all'abilitazione al fotosegnalamento, al contrario di altri candidati, la domanda è mancante della prescritta certificazione e già per questo fatto non potrebbe essere considerata; inoltre, prosegue la resistente, la specifica formazione al fotosegnalamento è stata considerata nelle competenze acquisite nel contesto lavorativo, formazione peraltro obbligatoria per gli operatori – come la ricorrente – per le quali è richiesta tale abilitazione, pertanto, secondo il Comune di -OMISSIS-, l'attribuzione di un punteggio specifico (e ulteriore) avrebbe in sostanza “duplicato” la valutazione del titolo.

Infine, conclude l'Amministrazione, il profilo di Specialista di -OMISSIS- per il quale la ricorrente ha concorso non prevede, fra le abilitazioni e i titoli necessari allo svolgimento delle relative mansioni, quello dell'abilitazione al fotosegnalamento e, quindi, l'abilitazione al fotosegnalamento sarebbe stata considerata fra le competenze acquisite nel contesto lavorativo (complessivamente 15 punti). Quanto, invece, all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), la controdeducente evidenzia che la relativa abilitazione non è stata allegata alla domanda, ma in ogni caso la stessa è stata indicata fra le abilitazioni e qualifiche attinenti al posto da ricoprire; l'abilitazione DAE, a suo dire, non sarebbe attinente al posto da ricoprire perché è legata ad una molteplicità di profili professionali, anche amministrativi e tecnici, che hanno conseguito il relativo attestato mediante la frequenza di corsi obbligatori risultando, pertanto, errato indicare l'abilitazione DAE fra le qualifiche attinenti al posto da ricoprire.

A tal fine il Comune resistente segnala che solo la candidata -OMISSIS- ha indicato tale titolo nella sezione dedicata alle qualifiche attinenti al posto da ricoprire, mentre altri candidati l'hanno segnalato fra le generiche qualifiche o abilitazioni professionali acquisite (-OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-), oppure nelle competenze acquisite nel contesto lavorativo (-OMISSIS-).

Illustrate le posizioni delle parti, quanto al primo motivo di ricorso, relativo alla mancata attribuzione del punteggio ai titoli di studio ed alle abilitazioni professionali (psicologia), va osservato che la Commissione (verbale n. 1 del 12 dicembre 2023 – doc. n. 5 Comune) ha individuato un criterio valutativo e di attribuzione del punteggio rivolto a *“valorizzare le attività che hanno attinenza con le mansioni che si andranno a svolgere nei Settori e/o Servizi presso i quali è stata presentata la domanda”*.

Come condivisibilmente evidenziato dalla difesa comunale, tale criterio è coerente con la parallela procedura “ordinaria” – dove il criterio dell’“attinenza” era espressamente previsto – sia in ragione della possibilità dei candidati di partecipare ad entrambe le procedure (rendendole così ragionevolmente omogenee) sia in ragione della generale previsione contenuta nell'art. 15-bis, comma 9, del Regolamento per l'accesso agli impieghi del Comune di -OMISSIS-, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 10 marzo 2023 (doc. 22), ove si afferma: *“Non è attribuito punteggio ai titoli di studio inferiori a quello richiesto per l'ammissione e ad*

eventuali titoli superiori non attinenti. Il titolo richiesto per l'ammissione non è valutato. Eventuali titoli aggiuntivi di pari livello rispetto a quello richiesto per l'ammissione possono essere valutati se attinenti?

Inoltre, le progressioni verticali, che riguardano personale già dipendente dell'Amministrazione, hanno la caratteristica di valorizzare la professionalità acquisita in rapporto di stretta funzionalità con il posto che si intende ricoprire, come chiarito anche dal parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-66005-P-06/10/2021 (doc. 27 Comune) laddove, in particolare, si evidenzia che le Amministrazioni possono declinare *“(..). in autonomia con propri atti i titoli e le competenze professionali (...) nonché i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli validi per l'accesso all'area dall'esterno (...) ritenuti maggiormente utili – per l'attinenza con le posizioni da coprire previste dall'ordinamento professionale vigente al proprio interno (...)”*.

Risulta, parimenti, condivisibile la considerazione della controdeducenza riferita alla contraddizione che si verificherebbe rispetto alla natura ed alla finalità della “progressione” se si consentisse di valutare titoli di studio non attinenti alla qualifica ambita, con l'effetto di ammettere alla posizione contrattuale superiore coloro che vantano un titolo di studio (come ad esempio una -OMISSIS- laurea) privo di nesso con i nuovi compiti, sopravanzando candidati che hanno titoli (ad esempio di livello inferiore come una laurea triennale) funzionali, invece, allo svolgimento delle mansioni proprie della posizione professionale oggetto della procedura di avanzamento; tale conseguenza sarebbe, in sostanza, palesemente contraria alla *ratio* dell'art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 13 (“*Norme di -OMISSIS- applicazione*”) e dell'art. 15 (“*Progressioni tra le aree*”) del C.C.N.L. Funzioni locali del 16 novembre 2022.

Infatti, l'art. 52 (“*Disciplina delle mansioni*”), comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, stabilendo che *“I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente”*, inequivocabilmente sancisce il principio generale della necessaria valorizzazione della “attinenza” dell'esperienza e della professionalità in concreto maturate ed effettivamente utilizzate dalle Amministrazioni.

Ancora, lo stesso bando (art. 1, comma 1 - doc. 3 Comune) chiarisce che le progressioni tra aree sono indette *“... in un'ottica di sviluppo professionale legato all'acquisizione di competenze ed esperienza”* discendendone, pertanto, la ragionevolezza e la coerenza con i principi innanzi richiamati dell'operato della Commissione laddove, nel

fissare i criteri e valutare i titoli, ha anche verificato l'attinenza degli stessi al profilo e al posto che il candidato avrebbe dovuto occupare.

Sotto il profilo dell'ampiezza della discrezionalità amministrativa di cui è titolare la Commissione valutatrice, va ricordato che a tale organo è attribuita ampia misura nella valutazione dei titoli, chiaramente nei limiti di punteggio stabiliti dal bando e dal regolamento: “*«nei concorsi pubblici la Commissione esaminatrice è, di norma, titolare di un'ampia discrezionalità in ordine: alla catalogazione dei singoli tipi di titoli valutabili nell'ambito delle categorie generali predeterminate dal bando; all'attribuzione della rilevanza e dell'importanza dei titoli stessi; all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, all'evidente fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando. L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta iniquità, e palese arbitrarietà»* (C.d.S., Sez. IV, sent. n. 2754 del 2016)” (Consiglio di Stato, Sez. II, 13 novembre 2023 n. 9715); nel caso concreto, la Commissione ha fissato i criteri ed operato una valutazione discrezionale sui titoli in modo ragionevole, e, come visto, coerente con gli obiettivi della selezione e con i principi che presiedono alla valorizzazione delle professionalità maggiormente funzionali al posto da ricoprire.

Pertanto, il primo motivo di ricorso è infondato e va respinto.

Del secondo motivo di ricorso si è già innanzi dichiarata l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando la doglianza la successiva fase dello “scorrimento”.

Quanto al terzo motivo di ricorso, rivolto a censurare la disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio alla ricorrente ed agli altri candidati, parte attrice non formula una compiuta allegazione della valutazione che essa riterrebbe assegnabile alla propria posizione: la ricorrente, infatti, pur avendo a disposizione i criteri ed i coefficienti di attribuzione del punteggio contenuti nell'avviso di selezione (doc. n. 6 ricorrente), non li applica effettivamente al caso di specie non formulando il conteggio dei punti che, a suo avviso, sarebbero stati da riconoscere alla stessa rispetto a quelli concretamente attribuiti agli altri candidati.

Infine, come eccepito dalla controdeduce, pur avendo a disposizione le domande inoltrate dagli altri partecipanti, come evidenziato nel ricorso, e nonostante la conoscenza del punteggio loro attribuito e della posizione in graduatoria, l'esponente non formula alcun conteggio delle diverse valutazioni che riterrebbe opportune e della conseguente incidenza delle stesse sul proprio posizionamento in graduatoria.

Pertanto, il motivo terzo, relativo alla disparità di trattamento che sarebbe stata operata dall'Amministrazione nella valutazione dei candidati alla selezione *de qua*, risulta privo di un minimo e necessario principio di prova della presunta alterazione della graduatoria finale, nonostante la disponibilità della documentazione utile, che conduce a concludere l'infondatezza del mezzo di gravame, di carattere meramente esplorativo.

Il quarto motivo di ricorso, formulato sull'invalidità derivata della determinazione dirigenziale di diniego di rettifica del punteggio della ricorrente, stante la infondatezza dei motivi di ricorso relativi agli atti presupposti, resta assorbito.

Quanto al quinto motivo di ricorso, sulla pretesa “attinenza” – alle mansioni del profilo di «Specialista di - OMISSIS-» – dei titoli di studio *post* diploma superiore o dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo conseguiti dalla ricorrente, il Collegio ritiene condivisibili le considerazioni della difesa comunale che negano tale corrispondenza sia in ragione del fatto che le generali capacità gestionali di situazioni complesse invocate nel ricorso appartengono al generico profilo del Funzionario amministrativo/Elevata

qualificazione, sia in riferimento alle specifiche funzioni previste dal CCNL Enti locali per il Corpo di -OMISSIS- che non comprendono specifici compiti cui possa afferire la professionalità o la conoscenza della scienza psicologica [(a) attività di polizia amministrativa locale e di polizia giudiziaria finalizzate prioritariamente alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale; b) attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale; c) attività di polizia amministrativa commerciale finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore, anche in relazione alle dipendenze patologiche, e della libertà di impresa e al contrasto del fenomeno dell'abusivismo e della contraffazione commerciale; d) attività di polizia amministrativa edilizia finalizzata prioritariamente alla tutela della qualità urbana e rurale; e) attività di controllo relativa ai tributi secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti finalizzata prioritariamente al contrasto all'evasione con particolare riferimento a quella fiscale e contributiva; f) attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile; g) attività ausiliarie di pubblica sicurezza]; né può giovare, al fine di dimostrare l'attinenza dei suddetti titoli, l'esperienza maturata presso l'«Ufficio -OMISSIS- – Supporto Psicologico – Falsi documenti?» che, come documentato dall'Amministrazione, è costituito in via sperimentale quale unità di collegamento con il servizio di supporto psicologico dell'AUSL di -OMISSIS- la quale, solamente, nomina un proprio psicologo a tal fine.

Pertanto, le argomentazioni articolate con il quinto motivo di ricorso, rivolte a sostenere l'«attinenza» dei menzionati titoli di studio e professionali con il profilo del Funzionario/Elevata qualificazione della -OMISSIS-, Specialista in -OMISSIS-, non sono fondate.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti, con il sesto motivo, attraverso il quale l'esponente lamenta nuovamente la mancata considerazione dell'attinenza dei titoli posseduti alla posizione professionale oggetto di selezione, va osservato che le argomentazioni proposte sono coincidenti con quelle già formulate con il ricorso introduttivo.

Sul settimo ed ultimo motivo, rivolto a censurare la disparità di trattamento con gli altri candidati (valutazione esperienza/titoli professionali), il Collegio rileva che parte attrice ripropone le censure dedotte con il terzo motivo del ricorso introduttivo, aggiungendo argomenti che avrebbe potuto già formulare in quella sede.

Infatti, come condivisibilmente eccepito dal Comune resistente, parte attrice ha aggiunto due mezzi di gravame (sesto e settimo motivo) in relazione ai medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, riproponendo sostanzialmente alcune censure originarie con parziali loro integrazioni.

A tal proposito, la ricorrente ha così operato sostenendo che quelle doglianze non fossero compiutamente formulabili al momento della instaurazione della controversia in quanto attinenti a profili emergenti esclusivamente dalla produzione documentale dall'Amministrazione, alla luce dei documenti nn. 21 e 29 depositati in giudizio dal Comune.

Senonché, il documento n. 29 riguarda una mera relazione esplicativa delle funzioni della -OMISSIS-, precisando informazioni relative alle funzioni dell'«Ufficio educazione stradale, supporto psicologico e falsi documentali?», che sono e devono necessariamente essere già in possesso ed a conoscenza, in quanto attinenti ad atti normativi ed amministrativi pubblici, di coloro, come la ricorrente, che tali funzioni svolgono; pertanto, il documento in esame non introduce in giudizio elementi nuovi dai quali possano emergere ulteriori profili di illegittimità rispetto al ricorso introduttivo, i quali, oltretutto, sono sostanzialmente riproposti con il ricorso per motivi aggiunti nella medesima formulazione. Il documento n. 21, poi, depositato in giudizio dall'Amministrazione a corredo delle difese avverso il ricorso introduttivo, riporta una tabella informale riepilogativa (verosimilmente coincidente con un estratto o riepilogo di verbale di

Commissione) che non apporta alcun elemento aggiuntivo rispetto al materiale probatorio a disposizione della ricorrente al momento della proposizione del ricorso introduttivo.

Orbene, il sesto motivo proposto con i motivi aggiunti (attinenza dei titoli di studio e abilitativi alle mansioni del profilo di «Specialista di -OMISSIS-»), come detto, ripropone doglianze articolate nel ricorso introduttivo senza articolare riferimenti a nuovi documenti dai quali si possano trarre informazioni od elementi diversi da quelli già emergenti dagli atti della procedura e dalle domande degli altri candidati, da soli sufficienti a formulare le censure.

La medesima osservazione ricade sul settimo motivo (valutazione dell'esperienza/titoli professionali) laddove il raffronto tra le domande ed i punteggi della ricorrente e degli altri candidati, così come formulato nel ricorso per motivi aggiunti, avrebbe potuto e dovuto essere compiutamente articolato nel ricorso introduttivo; d'altronde, nelle difese finali parte ricorrente contesta l'eccezione in esame genericamente giustificando la presentazione di nuovi motivi (sesto e settimo) *“per meglio articolare e calibrare le censure già svolte nel ricorso, alla luce della documentazione prodotta in giudizio dal Comune e -OMISSIS- non conosciuta”* senza dare allegazione di quali elementi rivelatori di ulteriori profili, -OMISSIS- non conosciuti, possano dare luogo ad una diversa e più compiuta difesa, non altrimenti spendibile nel ricorso introduttivo. Nella tabella di cui al documento n. 21, infatti, si leggono i punteggi attribuiti ai candidati in riferimento alle domande presentate, elementi già emergenti, come chiaramente si evince dalla lettura del ricorso introduttivo, dagli atti impugnati (avviso di selezione, domande di partecipazione, verbali della Commissione, provvedimento di approvazione della graduatoria, nota di riscontro alla richiesta attorea di revisione del proprio punteggio).

Pertanto, l'eccezione di inammissibilità (*rectius* irricevibilità) per tardività nella proposizione dei motivi sesto e settimo è fondata e va accolta.

In conclusione, il secondo motivo del ricorso introduttivo è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, presentandosi infondate le restanti doglianze; le censure proposte con i motivi aggiunti, invece, sono irricevibili per tardività.

Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:

- quanto al ricorso introduttivo, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (salva la riproposizione della questione innanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, C.p.a.) ed in parte lo respinge;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo dichiara irricevibile.

Spese di lite compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente e delle persone citate.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Caterina Luperto, Referendario

Paola Pozzani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Paola Pozzani

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.